

Riforma del processo penale



Lo scorso 4 ottobre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 27 settembre 2021, n. 134, con cui il Parlamento delega il Governo a riformare il processo penale, al fine di ridurre la durata del 25% e di migliorarne l'efficienza – condizioni necessarie per l'approvazione da parte della Commissione europea del PNRR e per la concessione dei fondi UE. La riforma è ispirata a **principi di deflazione e digitalizzazione del processo penale**.

Il testo della delega consta di due articoli: il primo contiene deleghe al Governo, relative a:

- modifica di codice di procedura penale, norme di attuazione, codice penale e leggi speciali, ordinamento giudiziario;
- riforma del regime sanzionatorio dei reati;
- introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;
- introduzione di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale.

Il secondo contiene modifiche, sin da subito precettive, alle disposizioni vigenti con riferimento al codice penale e al codice di procedura penale. Tali interventi afferiscono, tra gli altri, a:

- prescrizione del reato;
- improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione;
- identificazione delle persone sottoposte ad indagini e tutela della vittima del reato.

Di seguito sono esposti gli interventi più rilevanti.

1. La prescrizione

L'intervento sicuramente più discusso nel dibattito politico è relativo alla riforma della disciplina sulla prescrizione dei reati.

La legge **conferma quanto stabilito con la legge c.d. spazza-corrotti** (L. 3/2019), secondo la quale, per tutti i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 (art. 1 co. 2 L. cit.), il corso della prescrizione del reato si interrompe con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, e prevede che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento (art. 1 co. 1 lett. e L. cit.).

Si noti che viene inserito tra gli atti interruttivi della prescrizione il decreto penale di condanna (artt. 459 ss. c.p.p.), in quanto emesso in assenza di contraddittorio, e che nella disciplina attuale (art. 159 co. 2 c.p.) è equiparato alla sentenza di primo grado ai fini del blocco della prescrizione.

La disciplina così introdotta, prima presente nell'art. 159 c.p., viene spostata tramite la creazione di un nuovo art. 161-bis, rubricato «*Cessazione del corso della prescrizione*».

Questo nuovo articolo ricalca l'attuale art. 159, come modificato nel 2019, in base al quale il blocco della prescrizione opera dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado - sia di condanna che di assoluzione - fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto di condanna.

È da notare che la riforma della prescrizione è una norma immediatamente precettiva, poiché inserita al comma 1 dell'art. 2 della legge-delega, e le modifiche che introduce sono sin da subito vigenti per il codice penale e per il codice di rito.

2. L'improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione

La riforma della prescrizione, per rispettare i fini di accelerazione del processo, va letta in combinato con le modifiche relative ai **termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione ordinaria**, cioè appello e ricorso per Cassazione.

Anche queste modifiche entreranno subito in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge - il 19 ottobre 2021 -, in quanto sono inserite all'art. 2 co. 2-6.

Con riferimento a tale materia, la legge introduce nel codice di rito una nuova disposizione, l'art. 344-bis, il quale prevede che la mancata definizione del giudizio di **appello** entro il termine di **due anni**, e del giudizio di **cassazione** entro il termine di **un anno**, costituiscono **cause di improcedibilità** dell'azione penale. Da ciò discende che in caso di violazione dei termini, l'imputato deve essere prosciolto.

Si noti che i termini di durata decorrono dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza. Ciò significa che l'inizio della decorrenza dei termini oscillerà da un minimo di tre mesi (qualora la motivazione sia contestuale al dispositivo) ad un massimo di nove mesi (se la motivazione è particolarmente complessa e il giudice precedente chiedi la proroga del termine per il deposito da 90 a 180 giorni ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p.).

Vengono introdotte anche delle **proroghe dei termini**, in particolari ipotesi.

- Per qualsiasi procedimento in cui vi siano requisiti di complessità (ad es. numero delle parti o delle imputazioni; complessità delle questioni trattate), il giudice procedente può chiedere la proroga fino ad un anno per i giudizi d'appello e fino a sei mesi per i giudizi in Cassazione.
- Nel caso di delitti 'complessi' e di particolare gravità – relativi a terrorismo, banda armata, mafia, violenza sessuale aggravata, traffico di stupefacenti – è previsto che il processo può essere prorogato più volte, senza limiti di tempo: non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi.
- Infine, per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità; in tali casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi.

Il nuovo art. 344-bis c.p.p. prevede anche delle ipotesi di **sospensione dei termini di durata massima del processo**, con effetti per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione del reato (art. 159, co. 1 c.p.).

L'imputato può sempre rinunciare alla declaratoria di improcedibilità, chiedendo la prosecuzione del processo.

Si noti che la riforma esclude l'applicabilità della disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Per consentire un graduale adattamento degli uffici giudiziari, è prevista una disciplina transitoria, secondo cui le disposizioni in materia di improcedibilità si applicano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto **reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020** – data di entrata in vigore della legge c.d. spazza-corrotti.

In particolare, se i procedimenti sono già pervenuti al giudice dell'appello o di legittimità, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della L. 3/2019, cioè dal 1° gennaio 2020. Se, invece, l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, il termine di durata dell'appello sarà di 3 anni (invece che 2) e quello di legittimità di 1 anno e 6 mesi (invece che un anno).

L'obiettivo del regime transitorio è consentire una graduale applicazione della riforma.



3. Indagini e udienza preliminare

La riforma incide anche su alcuni profili concernenti lo svolgimento e la durata delle fasi di indagini preliminari e di udienza preliminare.

La legge delega, infatti, introduce modifiche relative ad una serie di profili – analizzati di seguito – con l’obiettivo di ridurre la durata e la complessità delle fasi pre-dibattimentali.

Cambia in primo luogo la regola che il pubblico ministero deve seguire per chiedere l’archiviazione. Mentre secondo l’impianto attuale il p.m. chiede l’archiviazione qualora gli elementi che ha acquisito durante le indagini preliminari non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio, con la riforma – che incide sugli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425 co. 3 c.p.p. – **il p.m. deve chiederla quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.**

L’art. 1 co. 9 della legge-delega interviene sui termini di durata delle indagini, in base alla natura dei reati, rimodulandoli come segue:

- 6 mesi per le contravvenzioni;
- un anno per i delitti;
- un anno e mezzo per i delitti previsti dall’art. 407 co. 2 c.p.p.

È possibile chiedere una **proroga** dei termini di 6 mesi qualora le indagini siano di particolare complessità.

Viene inoltre introdotto un **controllo giurisdizionale sulla stasi del procedimento**: qualora infatti il pubblico ministero superi i termini senza assumere una determinazione in ordine all’esercizio dell’azione penale, gli atti di indagine vengono portati a conoscenza della persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, le quali possono chiedere al gip di intervenire per indurre il p.m. ad assumere una decisione sull’esercizio dell’azione penale. Questa modifica è in linea con quanto previsto dall’art. 7 della direttiva 2012/13/UE, che amplia il diritto di accesso agli atti per le persone coinvolte in un procedimento penale.





Il Governo è delegato anche a prevedere che, su richiesta motivata dell'interessato, **il giudice accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo**. Per tale richiesta sarà previsto anche un termine a pena di inammissibilità, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico.

Inoltre se il pubblico ministero non vi ha ancora provveduto, il gip potrà ordinare – anche d'ufficio – l'iscrizione nel registro degli indagati qualora ritenga che un reato sia attribuibile a persona individuata.

Riguardo agli effetti dell'iscrizione della notizia di reato, la **mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non potrà determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo**.

Con riguardo invece alla **deflazione dell'udienza preliminare**, la riforma ha **esteso il catalogo dei reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio**, aumentando la soglia della reclusione prevista dall'art. 550 c.p.p. da 4 anni a 6 anni, anche congiunta alla pena della multa, e se non il reato non presenti rilevanti difficoltà di accertamento. Si prevede inoltre un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione.

Inoltre, in linea con la modifica dei criteri di valutazione per la determinazione che deve assumere

il pubblico ministero, il **gip pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna**.

Un'altra modifica concerne la **costituzione di parte civile, che dovrà avvenire a pena di decadenza entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti**, a norma dell'art. 420 c.p.p.

La procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, inoltre, conferirà al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile.

Infine, il Governo è delegato ad incidere sulla disciplina della **riapertura delle indagini** dopo il provvedimento di archiviazione (art. 414 c.p.p.), che prevede che la richiesta di riapertura debba essere motivata dal pubblico ministero dalla esigenza di nuove investigazioni e che il giudice la autorizzi con decreto motivato. In questa sede il Governo dovrà individuare «**criteri più stringenti**» per l'adozione del decreto di riapertura delle indagini.

Sempre nella fase delle indagini preliminari si innesta la modifica di un mezzo di ricerca della prova: la perquisizione. Il Parlamento delega il Governo a introdurre un inedito rimedio, affidato al giudice per le indagini preliminari, che consenta all'indagato o agli interessati di proporre **opposizione avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro**.

4. I procedimenti speciali

L'esigenza deflattiva del dibattimento si riverbera anche sui riti speciali, che vengono modificati al fine di estenderne l'applicabilità e renderli maggiormente appetibili per la persona sottoposta alle indagini o già imputata.

Con riferimento al **patteggiamento**, il Governo viene delegato a prevedere che in tutti i casi di patteggiamento (anche 'allargato') l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa **estendersi alla confisca facoltativa** (oggi esclusa normativamente dall'accordo sulla pena) **e alla determinazione del suo oggetto e ammontare**.

Solo per il patteggiamento allargato, inoltre, l'accordo può riferirsi anche alle pene accessorie e alla loro durata.

Queste due modifiche avranno una ricaduta in concreto che riteniamo straordinaria perché, molto spesso, gli indagati finivano per rinunciare al patteggiamento a causa dei rischi collegati alla entità della confisca e – anche se in minor misura – alla entità e durata delle pene accessorie.

Inoltre, al fine di rendere l'applicazione della pena su richiesta meno afflittiva, il Governo è delegato a **ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento**, la quale non avrà effetto di giudicato nel giudizio disciplinare.

Quando l'imputato intende richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, ma non trova l'accordo col p.m., oppure quando la richiesta di patteggiamento è rigettata dal gip, l'imputato può avanzare richiesta di giudizio abbreviato.

Viene modificato anche il **giudizio abbreviato condizionato**, prevedendo che il giudice ammetta il mutamento di rito quando l'integrazione probatoria richiesta sia necessaria ai fini della decisione e se si produca un'economia processuale in rapporto ai tempi del giudizio dibattimentale.

Inoltre, la pena inflitta viene ulteriormente ridotta di un sesto se l'imputato non propone impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato, stabilendo che questa riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione.

Con riferimento alle modifiche introdotte in tema di giudizio abbreviato riteniamo che la riforma non abbia portato un'innovazione sufficientemente rilevante.

Sarebbe stato auspicabile, per raggiungere efficaci livelli deflattivi, l'introduzione di una forma di giudizio abbreviato condizionato a minime attività di integrazione probatoria (ad esempio all'ascolto di due testimoni e di un consulente) da non rimettere alla decisione del giudice ma alla scelta dell'imputato, garantendo il diritto alla contro-prova nella stessa misura all'accusa pubblica e a quella privata che accettava di partecipare al rito abbreviato.

Le modifiche al giudizio abbreviato – sia quelle effettivamente applicate, sia quelle allo stato "auspiccate" – vanno lette alla luce di un'altra modifica normativa che avrà, a nostro avviso, effetti concreti rilevanti e molto positivi per le finalità deflative della riforma.

Facciamo riferimento all'obbligo delle video/audio registrazioni delle testimonianze e degli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari.

L'art. 1 co. 8 della legge-delega prevede infatti dei principi e dei criteri direttivi che mirano a modificare il codice di rito, prevedendo la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione al fine di documentare l'interrogatorio o l'assunzione di sommarie informazioni o ancora la testimonianza.

Più in dettaglio, la lett. a) dispone che il Governo dovrà prevedere che – sia per l'interrogatorio che non si svolge in udienza sia per la prova dichiarativa – venga effettuata la **registrazione audiovisiva**, come modalità di documentazione da affiancare a quelle attuali, previste dagli artt. 134 ss. c.p.p.

La lett. b) invece delega il Governo a introdurre, nella fase delle indagini preliminari, la **registrazione audio per l'assunzione delle informazioni da parte delle persone informate sui fatti** (c.d. SIT). In questi casi la trascrizione del contenuto delle dichiarazioni non sarà obbligatoria – in deroga a quanto previsto oggi dall'art. 139 c.p.p., che la esclude solo col consenso delle parti.

Con la lett. c) il Parlamento delega il Governo ad individuare i casi in cui la partecipazione all'atto o all'udienza possa avvenire, col consenso delle parti, a distanza o da remoto.

Questa novità straordinaria introdotta dalla riforma cancellerà con un tratto di penna gli effetti negativi dei verbali riassuntivi di poche pagine che sintetizzavano (spesso molto male) ciò che il testimone – e a volte anche lo stesso indagato – avevano riferito per numerose ore agli organi inquirenti nella fase delle indagini preliminari.

Ciò eviterà o mitigherà fortemente il fenomeno – assai ricorrente – di testimoni che a dibattimento aggiungono tantissimi particolari rilevanti, che non erano stati riportati nei verbali riassuntivi redatti nella fase delle indagini preliminari. Le difese, tranquillizzate dal contenuto più completo ed affidabile della video/audio registrazione rispetto ai verbali, faranno auspicabilmente un maggior ricorso al giudizio abbreviato, con sicuri effetti deflattivi dei dibattimenti.

Il Governo è delegato anche a modificare la disciplina del **giudizio immediato**.

L'intervento concerne **l'aumento delle possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del gip che dispone il giudizio immediato**.

A seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato potrà proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'art. 438 co. 1 c.p.p. oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Infine la riforma incide sul **procedimento per decreto**, estendendo il termine di cui dispone il p.m. per chiedere al gip l'emissione del decreto, da 6 mesi ad un anno a partire dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato.

Viene aggiunto un presupposto per l'estinzione del reato: pertanto oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni (a seconda che si tratti di delitti o contravvenzioni) già previsto dall'art. 460 co. 5 c.p.p., ulteriore requisito per l'estinzione sarà il pagamento di una pena pecuniaria.

Qualora rinunci all'opposizione, il soggetto nei cui confronti è stato emesso il decreto potrà ottenere una riduzione di un quinto della pena pecuniaria.

5. Giudizio di primo grado

Per i procedimenti che non possono definirsi in un'unica udienza viene introdotto l'obbligo per i giudici di **calendarizzare le udienze** di trattazione e di discussione e di darne comunicazione alle parti in occasione della prima udienza .

Il Governo è anche delegato a prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'art. 190 c.p.p.

Si prevede infine che, nell'ipotesi di **mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio**, il giudice disponga, a richiesta di parte, la **riassunzione della prova dichiarativa già assunta**.

Quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disporrà la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Nei procedimenti con citazione diretta a giudizio viene introdotta un'udienza 'filtro'

predibattimentale, da svolgersi in camera di consiglio, davanti ad un giudice diverso da quello innanzi a cui si celebrerà eventualmente il dibattimento (art. 1 co. 12 lett. a della legge-delega).

Durante la celebrazione di questa udienza, qualora non venga richiesto alcun rito alternativo, il giudice compirà una valutazione sulla sussistenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

6. Impugnazioni

La riforma ha coinvolto anche i giudizi di appello e cassazione, nonché le impugnazioni straordinarie.

Con riferimento all'appello, oltre ad alcune modifiche relative alla presentazione dell'atto e ai suoi requisiti formali, si prevede che il legislatore delegato aggiunga alle attuali **ipotesi di inappellabilità** delle sentenze di proscioglimento, anche quella delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; e alle attuali ipotesi di inappellabilità della sentenza di condanna (sentenze che condannano al pagamento di un'ammenda) quella della sentenza che condanna al lavoro di pubblica utilità.

Lo svolgimento dell'appello viene modificato, prevedendo che esso si svolga in **camera di consiglio non partecipata (quindi con un mero contraddittorio cartolare)**, salvo diversa espressa richiesta da parte dell'imputato o del difensore.

Viene **esteso anche l'ambito del concordato sui motivi di appello**, previsto dall'art. 599-bis c.p.p. Sono state eliminate tutte le preclusioni oggi previste dal secondo comma con riferimento a particolari reati gravi.

È stato recepito anche l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui **l'appello è inammissibile se i motivi non siano specifici**.

La rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello avverso la sentenza di proscioglimento è possibile solo con riferimento a prove già assunte in primo grado.

Infine, sarà inserito un **meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di cassazione per definire questioni sulla competenza per territorio**. In particolare il Governo dovrà prevedere:

- la possibilità per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio di rimettere, anche su istanza di parte, la decisione alla Corte di cassazione, che provvederà in camera di consiglio;
- che il mancato esercizio ad opera della parte che ha sollevato l'eccezione della facoltà di sollecitare il giudice a rimettere la decisione alla Corte di cassazione precluda alla stessa parte, in via definitiva, di coltivare ulteriormente la questione;

- che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente.

Si tratta di una modifica molto importante perchè la nuova e più rapida procedura eviterà gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle dichiarazioni di incompetenza in appello o in Cassazione, che comportavano l'annullamento di anni di attività processuale, sino a determinare, in maniera ricorrente, l'estinzione dei reati per decorrenza dei termini massimi di prescrizione.

Anche il **giudizio di legittimità** subisce delle modifiche. Come l'appello, esso sarà **trattato con contraddittorio cartolare, salvo richiesta delle parti di discuterlo anche oralmente**.

Viene introdotto anche un **mezzo di impugnazione straordinario per dare esecuzione ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, che consentirà alla Cassazione di prendere i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo. Tale nuovo rimedio va poi coordinato con la rescissione del giudicato e con l'incidente di esecuzione.

7. Sequestro e confisca

Il Governo viene delegato anche ad intervenire in materia di amministrazione dei beni sequestrati ed esecuzione della confisca.

In particolare dovrà essere previsto che **l'esecuzione della confisca per equivalente**, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie e che la **vendita dei beni confiscati** a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme previste dal codice di procedura civile (artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.).

Infine, il Governo è tenuto a disciplinare **l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati** in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis disp. att. c.p.p.

8. Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

L'art. 1 co. 17 della legge delega il Governo alla **riforma delle sanzioni sostitutive** ai sensi della L. 689/1981, con la finalità di anticipare l'applicazione delle sanzioni sostitutive già dal giudice di cognizione con sentenza di condanna o di patteggiamento, **in luogo della pena detentiva, se questo ritenga di poterla determinare entro il limite dei quattro anni.**

Segnatamente:

- se la pena detentiva irrogabile è **fino a un anno**, potranno essere applicate la pena pecuniaria della specie corrispondente, il lavoro di pubblica utilità (se il condannato non si oppone) di durata corrispondente alla pena sostituita, la detenzione domiciliare ovvero la semilibertà;
- se la pena detentiva irrogabile è **fino a tre anni**, si potranno applicare il lavoro di pubblica utilità (se il condannato non si oppone) di durata corrispondente alla pena sostituita, la detenzione domiciliare ovvero la semilibertà;
- se la pena detentiva irrogabile è **fino a quattro anni**, saranno applicabili solo la detenzione domiciliare ovvero la semilibertà;
- se la pena detentiva è **disposta con decreto penale di condanna**, questa può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone.

Si noti che la riforma (art. 1 co. 17 lett. a) ha anche **abolito** le sanzioni sostitutive della **semidetenzione** e della **libertà controllata**.

9. Altri interventi minori

La riforma incide su molti altri aspetti del processo penale, che per esigenze di sintesi non possono essere analizzati, ma solo accennati, in questa sede.

Tra questi vi sono:

- l'estensione del regime della **procedibilità a querela** per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali e a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni (salva la procedibilità d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità);
- che l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone venga considerata una **remissione tacita della querela**;
- la semplificazione del procedimento di **esecuzione delle pene pecuniarie**, rivedendo la procedura di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva secondo criteri di equità, efficienza ed effettività;
- la modifica della disciplina della **non punibilità per particolare tenuità del fatto** (art. 131-bis c.p.), prevedendo come nuovo limite per l'applicazione dell'istituto la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; ampliando le ipotesi di esclusioni dall'istituto; valorizzando ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità anche la condotta susseguente al reato;
- l'estensione dell'ambito di applicabilità della **sospensione del procedimento con messa alla prova** per specifici reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni. Altra novità rilevante consiste nel fatto che la MAP potrà essere chiesta non solo dall'imputato, ma proposta anche dal pubblico ministero;
- l'estensione del regime c.d. **'codice rosso'** – relativo alla violenza domestica e di genere, introdotto con L. 69/2019 – ai casi di delitto tentato;
- la **modifica della definizione di 'familiare'**, intendendo con questo termine il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima.

10. La digitalizzazione e l'Ufficio per il processo penale

La riforma del processo penale non incide solo su istituti e procedure afferenti al codice penale e di procedura, ma si estende anche ad ambiti trasversali.

Primo fra tutti l'incentivo alla **digitalizzazione** del processo penale. Con alcune disposizioni prescrittive della legge (art. 2 co. 16-21), si promuove la digitalizzazione del processo, prevedendo l'obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali per depositi, notificazioni e comunicazioni.

È prevista l'approvazione di un **piano triennale per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia** e la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo.

In questo periodo di tre anni deve essere introdotto un regime transitorio che mira alla graduale implementazione delle forme telematiche.

Rimane ferma la possibilità per le parti che compiono personalmente gli atti di depositarli in formato cartaceo. Devono essere previste, con regolamento ministeriale, le eccezioni all'obbligo di utilizzo della modalità telematica.

La seconda novità riguarda la modifica dell'**Ufficio per il processo**, istituito con D.L. 90/2014. Questo ufficio, con sede presso i Tribunali e le Corti d'Appello, ha il compito di assicurare la ragionevole durata del processo e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In seno a questo ufficio sarà creata una sezione dedicata al processo penale, con il ruolo di coadiuvare i magistrati nell'esercizio della funzione giudiziaria, per l'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e per incrementare la capacità produttiva dell'ufficio.

11. Conclusione

Occorrerà attendere il decreto delegato da parte del Governo per valutare in concreto le modifiche che saranno effettivamente apportate alle indagini ed al processo penale.

Si tratta comunque di una riforma importante che, a nostro avviso, potrà incentivare il ricorso ai riti alternativi, viste le maggiori garanzie derivanti dall'obbligo delle riprese audio/video nelle audizioni e vista la possibilità, finalmente, nel patteggiamento, di negoziare preventivamente anche l'entità della confisca e delle pene accessorie.

Contatti



Pasquale Annicchiarico

Partner, Milano, Italia
Head of White Collar Crime, Litigation
and Dispute Resolution
T +39 02 726 268 00
pasquale.annicchiarico@dentons.com



Matteo Vizzardi

Partner, Milano, Italia
White Collar Crime, Litigation
and Dispute Resolution
T +39 02 726 268 00
matteo.vizzardi@dentons.com

ABOUT DENTONS

Dentons is the world's largest law firm, connecting top-tier talent to the world's challenges and opportunities with 20,000 professionals including 12,000 lawyers, in more than 200 locations, in more than 80 countries. Dentons' polycentric and purpose-driven approach, commitment to inclusion and diversity, and award-winning client service challenge the status quo to advance client interests.

dentons.com

© 2021 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. This publication is not designed to provide legal or other advice and you should not take, or refrain from taking, action based on its content. Please see [dentons.com](https://www.dentons.com) for Legal Notices.